

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2014, n. 31-7335

**Fondo sociale regionale. Termine presentazione documentazione per particolari categorie di assegnatari di alloggi di edilizia sociale.**

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

ai sensi di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 15/R del 4/10/2011, gli assegnatari in condizioni di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010, possono accedere al fondo sociale presentando all'ente gestore, entro il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lett.a), del regolamento medesimo;

preso atto che l'Agenzia delle Entrate ha stabilito quale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2013 tramite il modello Unico, il giorno 2 maggio 2014; l'avvenuta dichiarazione del proprio reddito costituisce elemento essenziale per la compilazione da parte dei soggetti abilitati della dichiarazione ISEE;

considerato che risulterebbe, pertanto, impossibile per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale, percettori di redditi diversi dal solo lavoro dipendente o assimilato, che, in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a euro 6.186,00, intendano presentare all'ente gestore la dichiarazione ISEE ai fini dell'accesso al fondo sociale, rispettare il sopra citato termine del 30 aprile;

ritenuto che occorra di conseguenza consentire ai suddetti assegnatari di presentare all'ente gestore la dichiarazione ISEE successivamente al 30 aprile 2014;

preso atto che con DGR n. 18-5732 del 29/04/2013 era stato prorogato per l'anno 2013, per i percettori di redditi diversi dal solo lavoro dipendente o assimilato, il termine per la presentazione agli enti gestori della documentazione finalizzata all'accesso al fondo sociale e rilevato che, in analogia a quanto disposto per l'anno 2013, risulta necessario disporre tale proroga anche per l'anno 2014;

ritenuto congruo posporre il suddetto termine al 20 maggio 2014, anche in considerazione del fatto che gli enti gestori sono tenuti, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, a comunicare alla struttura regionale competente entro il 15 giugno l'ammontare complessivo della morosità incolpevole;

considerato che la mancata assunzione del presente provvedimento comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli assegnatari di edilizia sociale, con conseguente danno alla collettività per l'impossibilità di accesso, pur avendone i requisiti, al fondo sociale per una particolare categoria di soggetti;

posto inoltre che risulta urgente provvedere affinché gli enti gestori possano dare tempestiva informazione della possibilità di presentare la documentazione ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al fondo sociale regionale;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge

*delibera*

- 1) il termine per la presentazione agli enti gestori della documentazione finalizzata all'accesso al fondo sociale è prorogato per il corrente anno, esclusivamente per gli assegnatari percettori di redditi diversi dal solo lavoro dipendente o assimilato, che si avvalgano per la dichiarazione dei redditi del modello Unico, al 20 maggio 2014;
- 2) è confermato il termine del 15 giugno 2014 per la comunicazione, da parte degli enti gestori alla struttura regionale competente, dell'ammontare complessivo della morosità incolpevole.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)